

Scheda di lettura a cura della FLC Cgil

DIRIGENZA AREA VII CCNL 2002/2005 Normativa Biennio economico 2002/2003 - Biennio economico 2004/2005

Il ritardo con cui è stato siglato il contratto e le difficoltà che si sono incontrate nella trattativa sono dovuti da una parte al disinteresse dei Comitati di Settore che hanno emanato con grave ed irresponsabile ritardo l'atto d'indirizzo, e dall'altra, alla rigidità dell'Aran e di alcune sigle sindacali. Questo è il primo contratto dell'area VII quindi doveva riprendere alcune delle norme contenute nel CCNL 98/01 dell'Area I della dirigenza e contemporaneamente scriverne di nuove per temperare le specificità delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca.

Nel dettaglio segnaliamo i punti caratterizzanti del contratto.

Art. 4 comma 5 - Relazioni sindacali

Il comma regola le relazioni sindacali nelle Aziende Ospedaliere Universitarie specificando che la contrattazione integrativa si svolge sulle stesse materie previste dal contratto. Nelle aziende di tipo b) è richiamata la reciprocità delle rappresentanze sindacali e pubbliche.

Art. 8 - Composizione delle delegazioni

Regolamenta la composizione delle delegazioni di parte pubblica sia nelle Università che negli EPR che nelle Aziende Ospedaliere Universitarie, e di parte sindacale che deve essere composta dai rappresentanti dei sindacati firmatari del contratto.

Art. 13 comma 4 - Conferimento degli incarichi

E' prevista la possibilità di superare i limiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs 165/01 nel conferimento degli incarichi, in base a quanto disposto nei regolamenti delle amministrazioni.

Nello stesso comma è ripresa la norma che obbliga le amministrazioni alla pubblicità degli incarichi conferiti e dei posti vacanti per assicurare agli interessati il diritto a presentare le domande di partecipazione

Il conferimento degli incarichi è materia di contrattazione integrativa e le relative procedure sono materia di informazione preventiva.

Art. 26 - Incarichi aggiuntivi

Si riconosce una maggiore fruibilità di compensi aggiuntivi legati agli incarichi aggiuntivi, in particolare per gli avvocati che svolgono attività professionale per l'Amministrazione

Le Amministrazioni sono tenute a dare ogni anno informativa alle OO.SS su questa materia.

Art. 50 lettera i)

Sono salvaguardate le equiparazioni in atto del personale universitario alla Dirigenza delle Aree III e IV della Sanità Il contratto riguarda un periodo passato era quindi necessario salvaguardare quanto già percepito dal personale universitario, inoltre è utile sottolineare che le resistenze da parte dell'Aran e non solo, sono state fortissime e questo era uno dei problemi che ci impedivano di firmare il contratto.

Art. 51 - Disposizioni generali

Comma 1 - Anche nelle Università e negli Enti di Ricerca possono essere conferiti incarichi dirigenziali di I fascia dato che l'articolo ne disciplina il trattamento economico.

Questo era uno dei punti determinanti su cui CGIL CISL UIL non hanno voluto sottoscrivere il contratto a differenza di quanto avrebbero voluto fare le OO.SS. autonome, escludendo quindi i dirigenti dell'Università e degli EPR dal trattamento economico di I fascia.



Comma 4 – si regola che il personale delle Amministrazioni (tecnici amministrativi, docenti, ricercatori degli EPR) a cui viene conferito un incarico dirigenziale deve andare in aspettativa e avere

lo stesso trattamento economico della dirigenza, anche questo era considerato dalle OO.SS. confederali un punto dirimente. Fino ad oggi il personale a cui veniva assegnato funzioni dirigenziali poteva ricevere il trattamento economico che l'amministrazione decideva di corrispondergli., oppure poteva avere l'incarico senza prendere l'aspettativa.

Art. 60 - Retribuzione dei dirigenti di II fascia negli EPR

E' specificato che i dirigenti di II fascia che hanno incarichi di funzioni dirigenziali generali complete, hanno diritto al trattamento economico dei dirigenti di I fascia.

La FLC Cgil ritiene che l'accordo raggiunto sia positivo e risolva molte delle richieste poste al tavolo contrattuale, si impegna ad agire sui Comitati di Settore affinché il rinnovo contrattuale del quadriennio 2006/09 avvenga nei tempi e nei modi corretti visto che, come tutti i contratti degli altri comparti, è già scaduto da due anni.

Il testo dell'ipotesi di accordo dovrà ora passare al vaglio degli organi vigilanti ed entrerà in vigore dopo 55 giorni dalla data della firma.